

COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

Pareri espressi in base all'art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 131 del 14.11.2013

Oggetto: Determinazione delle tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati per l'anno 2013.

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa: si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Broccia Sandro

Il Segretario
dott. Demartis Claudio

La deliberazione é in pubblicazione sull'albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 1538, con decorrenza dal 14.11.2013.

L'impiegato/a incaricato/a

Certifico che il documento è copia conforme all'originale.
Mogoro, _____

L'impiegato/a incaricato/a

COMUNE DI MOGORO COMUNO DE MOGURU
Provincia di Oristano Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 131 Del 14.11.2013	Determinazione delle tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati per l'anno 2013.
--	--

Il quattordici novembre duemilatredecim, con inizio alle ore 11.30, nella sala Giunta del Municipio, previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Broccia Sandro	Presente
Orrù Luca	Presente
Ariu Federico	Presente
Cau Donato	Presente
Scanu Maria Cristiana	Assente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.

Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.

Il Sindaco, in apertura di seduta, pone in discussione la seguente proposta:

LA GIUNTA

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.

Premesso che:

- il Comune ha applicato fino al 2012 la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al D.Lgs 507/1993;
- con l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, è stato istituito a decorrere dal 01.01.2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), con contestuale soppressione della TARSU e delle addizionali ex ECA ed ex MECA;
- ai fini della determinazione delle tariffe TARES, sono stati approvati il piano finanziario con deliberazione del C.C. n. 7 del 23.05.2013, il regolamento con deliberazione del C.C. n. 16 del 23.05.2013, le tariffe ed il numero di rate e scadenze con deliberazione del C.C. n. 18 del 23.05.2013, rettificata con deliberazione n. 31 del 08.08.2013 e n. 37 del 31.10.2013.

Visto l'art. 5 del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni nella L. n. 124/2013, recante "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici", che dispone quanto segue:

"1. Per l'anno 2013 il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall'articolo 8 per l'approvazione del bilancio di previsione, può stabilire di applicare la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto dei seguenti

criteri e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti:

a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti (comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile);

b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché introduzione di esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio, come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

2. Il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20. La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio.

3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori dei medesimi.

4. Il comune predisporre e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti.

4-bis. Nel caso in cui il versamento relativo all'anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni previste in tale ipotesi, qualora il comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati in base all'applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui al presente articolo.

4-ter. Al comma 23 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «dall'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «dal medesimo consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia».

4-quater. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

Atteso che la maggiorazione di 0,30 euro/mq deve essere versata direttamente allo Stato, in unica soluzione, unitamente all'ultima rata del tributo, con modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, oppure utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. n. 201/2011.

Evidenziato che il regolamento di applicazione della TARES stabilisce all'art. 27 le seguenti ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dalla legge:

- riduzione del 100% per i locali ed aree utilizzate da associazioni di volontariato ed enti morali che perseguono finalità di alto rilievo sociale cultura e per le aree e locali occupati o detenuti dal Comune;
- riduzioni di € 50,00 per ogni componente del nucleo familiare di età non superiore a 25 anni;
- riduzione del 30% per i locali adibiti ad attività di bar, caffè, pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie;
- riduzione del 20% per tutti gli altri locali adoperati per altre attività economiche ad esclusione di quelli usati da banche ed istituti di credito.

Tenuto conto che, come inizialmente previsto dall'art. 14, comma 19, del D.L. n. 201/2011 istitutivo della TARES, tali ulteriori agevolazioni sono state iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa al capitolo “_” per complessivi € 94.778,00 e la relativa copertura è stata assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo, cioè con fondi del bilancio comunale.

Considerato che nell'ipotesi di revisione della TARES l'art. 5, comma 2, del D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni nella L. n. 124/2013, ha stabilito che tali ulteriori agevolazioni possono essere stabilite nella misura massima del 7 per cento del costo complessivo del servizio e che per il Comune tale importo massimo è di € 47.133,12, con una differenza in meno di € 47.664,88 rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione 2013.

Considerato quanto segue relativamente all'opzione di ritorno al regime di prelievo in vigore nell'anno 2012, cioè alla TARSU, prevista dall'art. 5, comma 4-quater, del D.L. 102/2013 convertito nella L. n. 124/2013:

- il tasso di copertura del costo del servizio per l'anno 2012 è stato previsto nella misura del 79,45%, come risulta da apposito allegato al bilancio di previsione 2012;
- gli artt. 61, comma 1, e 69, comma 2, del D.Lgs n. 507/1993 stabiliscono che il gettito complessivo della tassa non deve superare il costo d'esercizio del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e non deve essere inferiore al 50% dello stesso;
- l'art. 11, comma 3, del D.L. n. 195/2009, convertito con modificazione dalla L. n. 26/2010, dispone che i proventi della TARSU devono coprire integralmente i costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti;
- nel costo del servizio, per l'anno 2012 e precedenti, non è stato compreso il costo dello spazzamento delle strade, finora finanziato con fondi di bilancio;
- l'art. 5, comma 4-quater, del D.L. 102/2013, convertito con modificazioni nella L. 124/2013, stabilisce che “Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.”

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende utilizzare l'opzione di ritorno per il 2013 alla TARSU.

Visto il quadro complessivo delle entrate ed uscite del servizio, rideterminato dall'Ufficio Tributi nei termini seguenti:

spese anno 2013

Descrizione	importo
personale ufficio tributi 25%	7.765,87
raccolta trasporto e smaltimento	584.415,17
prestazione di servizi	2.000,00
spazzamento strade	81.148,03
Totale spese	675.329,07

entrate anno 2013

Descrizione	importo
Rimborso Ministero istituti scolastici	2.384,78
Addizionale erariale TARSU	49.801,40
TARSU	498.014,03
Totale entrate	550.200,21

Tenuto conto che:

- la percentuale di copertura del servizio sulla base delle previsioni di entrata e spesa risulta dell'81,47 %;

- i costi da coprire con risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del Comune, ammontano alla differenza tra entrate e uscite pari ad € 125.128,86.

Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, espresso dalla Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario.

Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità contabile, espresso dalla Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario

Unanime

DELIBERA

Di esercitare l'opzione di ritornare, relativamente alla copertura del costo complessivo del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati per l'anno 2013, al regime di prelievo in vigore nell'anno 2012 e quindi di applicare la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

Di approvare nei termini seguenti le tariffe della TARSU per l'anno 2013, rimodulate sulla base delle sottocategorie individuate ai fini dell'applicazione della TARES:

categoria	sottocategoria	Tariffa
1 Uso domestico		1,70
2 Uso non domestico	1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cura	2,00
2 Uso non domestico	2 Campeggi, distributori carburanti	1,80
2 Uso non domestico	3 Stabilimenti balneari	0,00
2 Uso non domestico	4 Esposizioni, autosaloni	2,00
2 Uso non domestico	5 Alberghi con ristorazione	5,00
2 Uso non domestico	6 Alberghi senza ristorazione	4,00
2 Uso non domestico	7 Case di cura e riposo	2,00
2 Uso non domestico	8 Uffici, agenzie, studi professionali	2,30
2 Uso non domestico	9 Banche ed istituti di credito	3,10
2 Uso non domestico	10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	2,70
2 Uso non domestico	11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,70
2 Uso non domestico	12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, ecc.)	1,75
2 Uso non domestico	13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,75
2 Uso non domestico	14 Attività industriali con capannoni di produzione	1,75
2 Uso non domestico	15 Attività artigianali di produzione beni specifici	1,75
2 Uso non domestico	16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	6,00
2 Uso non domestico	17 Bar, caffè, pasticceria	6,00
2 Uso non domestico	18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	3,25
2 Uso non domestico	19 Plurilicenze alimentari e/o miste	3,25
2 Uso non domestico	20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,88
2 Uso non domestico	21 Discoteche, night club	3,50

Di prendere atto che la percentuale di copertura del servizio sulla base delle previsioni di entrata e spesa risulta dell'81,47 %.

Di prendere atto che gli atti deliberativi di regolamentazione della TARES per il 2013, approvati dal Consiglio Comunale, dovranno essere revocati dal Consiglio con apposita deliberazione, dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2013 opportunamente modificato.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario i conseguenti adempimenti gestionali.

Di trasmettere copia della presente al Ministero dell'Economia e Finanze ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale, entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione 2013 come sopra rideterminato.

Di prendere atto che dovranno essere stabilite con atti successivi le modalità di copertura dei costi del servizio non coperte dalla TARSU con risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

All'unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.